

COMUNE DI SORISO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

- ART.01 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART.02 - REGOLAMENTO - FINALITA'
- ART.03 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART.04 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
- ART.05 - DIMISSIONI
- ART.06 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE
- ART.07 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
- ART.08 - IL SEGRETARIO
- ART.09 - COSTITUZIONE GRUPPI CONSIGLIARI
- ART.10 – CONVOCAZIONE: COMPETENZA
- ART.11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART.12 - ORDINE DEL GIORNO
- ART.13 - DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART.14 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE
- ART.15 - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART.16 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI - APERTURA
- ART.17 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE
- ART.18 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE
- ART.19 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART.20 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- ART.21 - VOTAZIONE
- ART.22 - IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE
- ART.23 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI
- ART.24 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI
- ART.25 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI
- ART.26 - INTERROGAZIONI
- ART.27 - INTERPELLANZE
- ART.28 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
- ART.29 - MOZIONI
- ART.30 - SVOLGIMENTO DELLA MOZIONE
- ART.31 - EMENDAMENTI ALLA MOZIONE
- ART.32 - VOTAZIONI DELLE MOZIONI
- ART.33- AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA
- ART.34 – PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE
- ART.35 REVISIONE DEL REGOLAMENTO
- ART.36 ENTRATA IN VIGORE

ART.01 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Consiglieri Comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, fatta salva la convalida da parte del Consiglio Comunale.

Ciascun Consigliere ha il dovere di partecipare all'attività del Consiglio.

ART.02 - REGOLAMENTO - FINALITA'

- 1) Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
- 2) Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento la decisione è adottata dal Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ART.03 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge , procedendo alla loro immediata surrogazione.

ART.04 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Il consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2) Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

ART.05 - DIMISSIONI

- 1) Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con le modalità previste dall'art.15 comma 6° dello Statuto vigente.

ART.06 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

- 1) Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Presidenza è assunta dal Vice-Sindaco. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco presiede un Assessore delegato, purché non sia un esterno.

ART.07 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- 2) Provvede al buon funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3) Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei Consiglieri.
- 5) Il Presidente ha la facoltà di convocare i capigruppo ogni qualvolta lo ritenga utile.

ART.08 - IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale assiste alle sedute del Consiglio: redige il verbale delle sedute e ne cura la relativa pubblicazione. Il verbale deve contenere in sintesi i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi a favore o contro una proposta, nonché i nomi dei Consiglieri astenuti e che hanno votato contro. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario. Con la sottoscrizione da parte del Sindaco e del Segretario Comunale i verbali si danno per approvati.
- 2) Ogni Consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi che lo hanno determinato.

ART.09 – COSTITUZIONE GRUPPI CONSIGLIARI

- 1) Entro due giorni dalla prima seduta del Consiglio dopo l'elezione, i Consiglieri dichiarano al Sindaco e al Segretario Comunale per iscritto a quale gruppo consiliare intendono appartenere. Nella stessa comunicazione deve essere designato il capogruppo. Eventuali variazioni nella composizione dei gruppi e del nominativo del capogruppo devono essere segnalati per iscritto.
- 2) I Consiglieri che non abbiano fatta la dichiarazione di cui al primo comma costituiscono un unico gruppo dei non iscritti, definito gruppo misto senza definizione numerica.
Ai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari sono trasmesse in elenco le deliberazioni adottate dalla giunta contestualmente all'affissione all'albo pretorio;
- 3) La comunicazione deve avvenire, senza particolari formalità a cura del Segretario Comunale avvalendosi di personale del Comune.
- 4) Per la data di consegna farà fede l'attestazione del Messo in calce alla lettera di comunicazione.
- 5) In mancanza di indicazione del capigruppo, le comunicazioni avvengono presso la sede Municipale, attraverso deposito in Segreteria e di essa potrà essere presa visione da parte dei Consiglieri che appartengono ai Gruppi Consiliari privi di capogruppo nominati.

ART.10 – CONVOCAZIONE:COMPETENZA

- 1) La convocazione del consiglio comunale può avvenire:
 - a) Per determinazione del Sindaco
 - b) Per domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
- 2) La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
- 3) Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice-Sindaco, in caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco è disposta da un Assessore delegato, purché non esterno.

ART.11 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1) L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno deve essere consegnato al Consigliere, a mezzo di Messo Comunale.
- 2) Il Messo rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del richiedente.
- 3) I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con

lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilit  nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4) Ai Consiglieri che non hanno il domicilio nel Comune l'avviso deve essere spedito al domicilio dichiarato, a mezzo di raccomandata postale con l'avviso di ricevimento senza bisogno di osservare altre particolari formalit . Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5) Tempi di consegna:

Adunanze ordinarie almeno 05 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione;

Adunanze straordinarie almeno 03 (tre) giorni prima di quello stabilito della riunione.

6) Nei termini di cui al comma precedente sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

7) Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella stabilita per la riunione.

8) Nel computo dei giorni non si tiene conto di quello di consegna dell'avviso.

9) Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri Comunali almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

10) I motivi d'urgenza delle convocazioni del presente articolo possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale pu  stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo   stato deciso.

ART.12 - ORDINE DEL GIORNO

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno, che deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, almeno tre giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, salvo le convocazioni d'urgenza.
- 2) Il Consiglio Comunale non pu  deliberare su argomenti che non sono inseriti nell'ordine del giorno salvo che a maggioranza dei Consiglieri presenti altrimenti disponga.
- 3) L'inversione degli argomenti da trattare pu  essere proposta dal Sindaco o da un gruppo consigliere, e la proposta, se nessuno si opponga, si ritiene senz'altro accettata; in caso contrario la stessa verrebbe messa a votazione e si intenderebbe accolta se otterr  il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.13 - DEPOSITO DEGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale contemporaneamente alla consegna della convocazione.
- 2) I capigruppo consiliari hanno diritto, a richiesta, di ricevere copia della documentazione di cui al precedente comma.
- 3) L'orario di consultazione   di norma quello osservato dall'Ufficio di Segreteria.

ART.14 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

- 1) Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non puo' deliberare se non interviene almeno la meta' piu' uno dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) L'adunanza si tiene nell'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
- 3) Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per rendere valida la deliberazione, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 5) Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri che si devono allontanare obbligatoriamente dalla sala delle adunanze quando si debba deliberare su questioni nelle quali essi od anche parenti o gli affini, sino al quarto grado civile abbiano interesse.
- 6) I Consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART.15 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

- 1) L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2) Nelle adunanze di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
- 3) Nell'adunanza di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune i seguenti atti:
 - a) I bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - b) L'adozione di strumenti urbanistici generali o le loro varianti;
- 4) Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco e notificati con l'avviso di prima convocazione.
- 5) Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
- 6) Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali punti, deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso e diventa operativa ai sensi del 2° comma dell'art.12 del presente regolamento.

ART.16 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI - APERTURA.

- 1) All'inizio della seduta il Segretario provvede all'appello nominale dei Consiglieri. Accertato il numero legale dei presenti e riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.
- 2) il Sindaco in chiusura di seduta, può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che in qualche altro modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

ART. 17 PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE.

- 1) Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi nei quali si discute e si delibera su persone con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e sui demeriti e sulle capacità delle stesse. In tali ipotesi gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 18-ORDINE DURANTE LE SEDUTE.

- 1) Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2) I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.
- 3) Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, assiste alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvazione o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 4) Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il regolare svolgimento dei lavori.

ART. 19-COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI:

- 1) Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche o rilievi.
- 2) Qualora un Consigliere turbi l'ordine dei lavori o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo può richiamare. Dopo due richiami il Presidente può proporre al Consiglio la sua esclusione dalla sala. L'esclusione è deliberata immediatamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) In caso di eccezionale gravità e' in facoltà del Presidente di sospendere la discussione o anche la seduta per un dato tempo o di scioglierla. Il presidente dovrà in tal caso aggiornare la seduta a non oltre quindici giorni.

ART.20-ORDINE DELLA DISCUSSIONE.

- 1) I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Ottenuto il permesso, possono intervenire nella discussione.
- 2) Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.
- 3) Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta palesemente dall'argomento in discussione invitandolo ad attenersi e a suo insindacabile giudizio può toglierli la parola nel caso persista nel suo atteggiamento.

ART.21 - VOTAZIONI.

- 1) I Consiglieri votano normalmente per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente
- 2) Le sole deliberazioni concernenti le persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da porsi in apposita urna. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. Le schede bianche e

quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Nel caso di votazione il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri (due di maggioranza ed uno di minoranza) da Lui designati con funzioni di scrutatori, dopo aver dato e raccolto le schede, ne proclama l'esito.

- 3) I Consiglieri che si astengono alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.

ART.22- IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE.

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente , su segnalazione del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendo però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

ART.23 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.

- 1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
- 2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 24-VERBALIZZAZIONE RIUNIONI.

- 1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e devono indicare in sintesi i punti principali della discussione ed il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta e le eventuali astensioni. Da essi devono risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto.
- 2) Essi sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune.

ART. 25- DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- 1) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del voto e dei motivi del medesimo, con eventuali dichiarazioni di voto, inseriti a verbale.
- 2) Un quinto dei Consiglieri in carica può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale, che dovrà avvenire entro i termini previsti dalla legge, solo ed esclusivamente per quelle materie per le quali e' prevista espressamente la competenza tassativa del consiglio comunale ex art. 42 del D.Lgs 267/2000.

ART. 26- INTERROGAZIONI.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni al Sindaco che deve darne risposta scritta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Qualora non sia data risposta scritta nel termine predetto il Sindaco dovrà inserire l'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di più prossima convocazione. Il Sindaco, o l'Assessore da lui designato, risponde all'interrogazione.

In Consiglio Comunale l'interrogante può soltanto dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quale ragione. Il tempo destinato a tale dichiarazione non può oltrepassare i dieci minuti.

ART.27- INTERPELLANZE.

- 1) Le interpellanze sono volte ad acquistare informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, e per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in proposito.

- 2) Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
- 3) La risposta all'interpellanza può essere data verbalmente, a discrezione del sindaco- Presidente, nella stessa seduta o in quella successiva.

ART. 28- SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE.

- 1) Le risposte alle interpellanze vengono date dal Sindaco-Presidente o dall'Assessore delegato per materia e/o competenza. L'interpellante, può dichiarare di essere soddisfatto o meno. Il tempo destinato a tale dichiarazione non può oltrepassare i dieci minuti.
- 2) L'assenza degli interpellanti comporta in ogni caso il rinvio da parte del Sindaco-Presidente, dell'interpellanza al Consiglio successivo.

ART:29-MOZIONI.

- 1) La mozione consiste in un documento, sottoscritto da uno o più Consiglieri, volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su uno degli argomenti rientranti nella competenza tassativa del medesimo ex art. 42 del DL.gs 267/2000.
- 2) La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART.30- SVOLGIMENTO DELLA MOZIONE.

- 1) La mozione è discussa all'inizio della seduta immediatamente successiva alla sua presentazione.
- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti un Consigliere per ogni gruppo. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per la dichiarazione di voto.

ART.31- EMENDAMENTI ALLA MOZIONE.

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART.32 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI.

- 1) le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 33- AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

- 1) Il presidente, su sua iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri può invitare nella sala consiliare i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

- 3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART.34 – PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- 1) L'assessore esterno partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- 2) La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalita' della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART.35- REVISIONE DEL REGOLAMENTO.

Nessuna iniziativa per la revisione, l'abrogazione totale o parziale del regolamento, può essere presa se non sia trascorso almeno sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento o dell'ultima sua modifica, salvo modifiche imposte da Legge.

ART.36- ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge, e' pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi per entrare in vigore dal 1° giorno successivo alla scadenza di tale pubblicazione.